

COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE
VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE
COMUNALI O ALLE ALTRE VIOLAZIONI.***

(Approvato con delibera C.C. n. 26 del 22/05/2001)

e modificato con CC n. 23 del 31/3/05

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Disciplina applicabile alle violazioni di regolamenti o ordinanze comunali	“ 3
Art. 3 – Fissazione del minimo e massimo della sanzione edittale	“ 3
art. 4 – Pagamento in via breve	“ 4
Art. 5 – Confisca e sequestro	“ 4
Art. 6 – Competenza	“ 4
Art.7 - Disposizioni inali e transitorie	“ 5

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento è emanato in forza della podestà regolamentare riconosciuta dalla legge al Comune per l'esercizio delle funzioni nelle materie di propria competenza, nonché in forza dello Statuto Comunale.
2. Il regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni di regolamenti o ordinanze comunali in esecuzione delle disposizioni generali di legge che regolano la materia delle sanzioni.

ART.2 - DISCIPLINA APPLICABILE ALLE VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI -

1. I regolamenti e le ordinanze emanate in conformità ai regolamenti comunali possono contenere disposizioni che prevedono l'osservanza di singoli precetti a cui consegue, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ed, eventualmente, la sanzione accessoria della confisca previo sequestro, nei limiti e nei modi indicati negli articoli che seguono.
2. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti o delle ordinanze comunali rispetto alle quali non sia applicabile una sanzione amministrativa prevista dalla Legge si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981 n.689 previste nel capo I^ Sezione I, II e III la cui applicazione viene integralmente richiamata con le specificazioni che seguono.

ART.3 - FISSAZIONE DEL MINIMO E MASSIMO DELLA SANZIONE EDITTALE -

1. *La sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazioni di regolamenti e di ordinanze comunali emanate in conformità ad un regolamento comunale consiste nel pagamento di una somma determinata prevista dal regolamento o dall'ordinanza comunale, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 del presente regolamento, entro il limite minimo di €. 25,00 ed il limite massimo di €. 500,00 in conformità alla legge.*
2. *Eventuali disposizioni di regolamento vigenti alla data odierna che prevedono a titolo di sanzione pecuniaria un importo edittale superiore nel massimo a quello determinato nel comma che precede si intendono automaticamente sostituiti con l'importo che va da €. 129,00 a €. 500,00 senza bisogno di modifica espressa.*
3. Per tutte le violazioni ai regolamenti o alle ordinanze comunali, rispetto alle quali non sia stata determinata la sanzione amministrativa pecuniaria, l'importo di quest'ultima va da €, 30,99 a €. 309,87, uguale al decuplo del minimo, ai sensi del citato art. 10 della Legge 24/11/2001 n. 689, con la possibilità di estinguere la violazione mediante il pagamento in via breve e in misura ridotta di €. 61,97 uguale al doppio del minimo della sanzione edittale.
4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie, previste in tutti i regolamenti o le ordinanze comunali entrate in vigore prima della data di esecutività del presente regolamento, restano confermati e si applicano alle violazioni commesse dopo la suddetta data, sino a quando non interverrà la loro abrogazione o una modifica normativa.

ART.4 - PAGAMENTO IN VIA BREVE -

1. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti o delle ordinanze comunali l'autore della violazione o, in sua sostituzione, l'obbligato in solido individuato ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, equivalente alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione al trasgressore o all'obbligato in solido.
2. E' fatto divieto di eseguire il pagamento della sanzione nelle mani dell'Agente o del funzionario non preposto alla riscossione delle sanzioni.
3. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la violazione sia stata o meno personalmente contestata al trasgressore.
4. Qualora la sanzione per la violazione non sia determinata nel minimo edittale, la somma da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta è, in ogni caso, equivalente alla terza parte del massimo della sanzione edittale.
5. Il versamento della somma determinata in via breve a titolo di pagamento in misura ridotta estingue la violazione, fatta salva l'applicazione della confisca ove prevista.

ART.5 - CONFISCA E SEQUESTRO -

1. I regolamenti comunali possono prevedere, per le violazioni ai precetti da essi stabiliti, oltre alla sanzione pecuniaria anche la confisca amministrativa, previo sequestro cautelare, delle cose indicate nell'art.20, comma 4 e 5 della legge 24/11/1981, n.689.
2. Il sequestro e la confisca e le relative modalità sono disciplinati dalla legge 24/11/1981, n.689, e dal D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
3. Le cose confiscate sono, a cura del responsabile del servizio di polizia municipale o vendute o distrutte.
4. Per la vendita di procederà nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in caso di distruzione, il responsabile redigerà apposito processo verbale.

ART.6 - COMPETENZA -

1. La competenza per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie attribuite al Comune di Cetona dalla legislazione vigente, spetta al Responsabile del Servizio individuato nei Commi che seguono, salvo il caso di incompatibilità il cui verificarsi comporta l'assegnazione della competenza ad un altro responsabile di servizio, nominato dal Sindaco con atto a parte.
2. La competenza ad applicare le sanzioni di natura tributaria è attribuita al Responsabile del Servizio Finanziario.
3. La competenza di emanare la prescritta ordinanza di pagamento, a decidere sui ricorsi e a curare ogni altra modalità procedurale per la riscossione di tutte le sanzioni amministrative

pecuniarie per violazioni diverse da quelle di natura tributaria, spetta al Responsabile del servizio di Polizia Municipale.

ART.7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Fermo restando quanto sopra le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme contenute nei regolamenti o nelle ordinanze comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento commesse dopo tale data, sino all'eventuale ridefinizione della materia con legge.
3. Le sanzioni e il procedimento relativo a violazioni di regolamenti o ordinanze comunali commesse in data antecedente all'abrogazione dell'art.106 del T.U. legge comunale e provinciale n.383 del 3 marzo 1934 continuano ad essere disciplinate dalle norme vigenti a tale data.
4. Per le violazioni di disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali entrate in vigore prima della data di esecutività del presente regolamento, che non prevedano una sanzione espressa, si applica automaticamente la disciplina di cui all'art.3, comma 3, del presente regolamento.